# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 271

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
**(SULLO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
**(RUMOR)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
**(MEDICI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(BOSCO)**

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
**(MATTARELLA)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
**(TOGNI)**

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(DELLE FAVE)**

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
**(CORBELLINI)**

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
**(RUSSO)**

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(MARTINELLI)**

—

## Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche

***Seduta del 23 luglio 1963***

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia della revisione dei prezzi contrattuali relativa ad opere pubbliche è regolata – come è noto – attualmente, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con modificazione dalla legge 9 maggio 1950, n. 329.

Tali provvedimenti costituiscono la sintesi di una copiosa legislazione speciale che era stata di volta in volta emanata per armonizzare il principio fondamentale dell'invariabilità dei prezzi dei pubblici appalti (articolo 327 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) con la concreta esigenza di inte-

resse generale ed insieme di giustizia di mantenere, in periodi di gravi perturbamenti dei costi, e pur sempre con un margine di alea, il necessario equilibrio economico contrattuale a garanzia delle legittime attese dell'imprenditore e delle fondamentali necessità dell'Amministrazione.

In base al sistema attualmente vigente, fermo il ricordato principio dell'invariabilità dei prezzi contrattuali, viene concessa all'Amministrazione la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi quando il costo complessivo dell'opera risulti variato, in aumento o diminuzione, in misura superiore al 10 per cento, per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

Tal sistema ha avuto il severo collaudo di una lunga applicazione ed ha superato in modo sostanzialmente positivo anche la prova di periodi di costi crescenti.

Peraltro negli ultimi tempi, in seguito all'aumento dei costi delle costruzioni e soprattutto di quelli relativi alla mano d'opera ed ai materiali si è venuto determinando uno stato di disagio degli appaltatori che ha provocato riflessi negativi sulla situazione generale dei pubblici appalti.

Invero se l'imprevisto aumento dei costi ha causato un danno economico per gli imprenditori, particolarmente sensibile per le imprese di non rilevanti dimensioni, tale aumento ha provocato, altresì, dei fenomeni non trascurabili anche nei riguardi della pubblica Amministrazione.

Le gare, per la maggior parte, sono andate deserte e sono rimaste senza esito. Nei casi nei quali in via eccezionale sono state ammesse offerte in aumento, sono stati richiesti dai concorrenti aumenti molto rilevanti.

Per quanto riguarda gli appalti in corso, si è dovuto spesso constatare un ritardo nel compimento dei lavori e la difficoltà in cui versano gli imprenditori non hanno mancato di ripercuotersi sulla conduzione delle opere pubbliche.

Di fronte a tale situazione ed anche in considerazione delle pressanti richieste delle categorie economiche interessate, in data 1° febbraio 1963 con decreto interministeriale era istituita una Commissione di studio della quale venivano chiamati a far parte anche rappresentanti delle categorie interessate.

La Commissione rassegnava le proprie conclusioni condensate in un progetto articolato di disegno di legge.

Le conclusioni della Commissione prevedevano il radicale mutamento del sistema attualmente vigente ed in particolare il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto alla revisione da parte degli imprenditori nonché la distinzione nel costo dell'appalto della parte afferente alla mano d'opera e della parte relativa a materiali, trasporti e noli, con diversa percentuale d'incidenza dell'alea.

Pur condividendo molte delle esigenze che hanno indotto la Commissione a formulare le sue proposte, non si ritiene, peraltro, che una così radicale riforma, la quale viene a scuotere un sistema ricco di anni di positiva applicazione, debba e possa essere adottata in relazione ad esigenze congiunturali, che saranno prevedibilmente superate in periodo di tempo non lungo.

In base all'ovvia considerazione che crisi e squilibri temporanei richiedono interventi temporanei e non riforme permanenti che resterebbero senza giustificazione e potrebbero risultare gravemente pregiudizievoli quando fosse venuta meno l'esigenza che li ha ispirati, non si ritiene di proporre una riforma radicale del vigente sistema di revisione dei prezzi mentre si è dell'avviso, anzi, che sarebbe contrario ai criteri di una saggia legislazione mettere allo studio la riforma di un meccanismo così delicato che incide alla radice stessa del sistema dei pubblici appalti proprio in un momento di emergenza e sotto l'urgenza di esigenze e di preoccupazioni, pur legittime ma contingenti e tali che possono far trascurare i problemi di fondo dell'azione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici.

D'altra parte, anche a voler prescindere dalle pur gravi considerazioni sopra indicate, non si può non rilevare il grave pericolo connesso con il principio dell'abolizione o della troppo sensibile diminuzione dell'alea contrattuale per l'imprenditore, o, ancor di più, con la enucleazione e distinzione nel costo complessivo della parte relativa alla mano d'opera. Ciò porta ad addossare il rischio delle variazioni della mano d'opera a carico del committente il che non si riflette solo in un danno immediato per l'Amministrazione ma, venendo ad alterare il normale e fisiologico formarsi dei prezzi e del costo della mano d'opera, si risolve in una spinta inflazionistica, i cui danni per tutte le categorie economiche interessate agli appalti e per la stessa collettività nazionale non è qui il caso di illustrare.

Volendosi per le ragioni sopraindicate evitare una modifica permanente all'attuale sistema è sembrato che il mezzo tecnico giuridico per venir incontro alle esigenze indicate all'inizio della presente relazione fosse una

modifica provvisoria dell'attuale disciplina, nel senso di diminuire l'alea contrattuale a carico dell'imprenditore riducendo la percentuale relativa dal 10 per cento al 6 per cento, un tale ribasso costituendo un sensibile riconoscimento di un fenomeno non disconoscibile quale la lievitazione dei prezzi.

Con l'articolo 1 del provvedimento si dispone che per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° agosto 1963, la facoltà di revisione dei prezzi possa esercitarsi quando l'Amministrazione riconosca che le variazioni dei costi siano superiori al 6 per cento. La stessa facoltà può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici e dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente però, per quanto riguarda quest'ultimo Ministero, per le sole opere pubbliche che riguardano l'Aviazione civile.

Nel capoverso si chiarisce che restano ferme tutte le altre disposizioni attualmente vigenti.

Con il secondo articolo viene dettata una norma transitoria per i contratti stipulati prima del 1° agosto 1963.

La norma distingue tre periodi:

per la parte dei lavori eseguita anteriormente al 1° luglio 1962, continua ad applicarsi la percentuale del 10 per cento ma in relazione al costo dell'opera eseguita e non al costo complessivo;

per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, stante la maggiore incidenza delle variazioni dei costi intervenuta in tal periodo, la percentuale viene ridotta al 5 per cento;

infine, per la parte di lavori eseguita dopo il 1° febbraio 1963, si applica la percentuale del 6 per cento.

Le domande per la revisione dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1963 per i lavori eseguiti prima del 1° luglio 1962 e fino al 1° agosto 1963 ed entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori stessi per la parte dei lavori eseguiti dopo il 1° febbraio 1963.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario in quanto alla revisione stessa si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio relativi ai lavori oggetto di revisione, né le norme stesse trovano applicazione per i contratti posti in essere per la fornitura e posa in opera degli edifici scolastici prefabbricati.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per il periodo di tre anni a partire dal 1° agosto 1963, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo il 1° agosto 1963, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche per l'Aviazione civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al 1° comma.

ART. 2.

Per i contratti stipulati prima del 1° agosto 1963, dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal detto decreto è ammessa nei limiti seguenti:

*a*) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta;

*b*) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

*c*) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento.

Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1963 nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera *c*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

ART. 4.

La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.